



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato nell'interesse di **D'ANDREA GIUSEPPE** nato a Palermo (PA) il 13 maggio 1961 e residente ad Ascoli Piceno via Mamiani Terenzio n. 43 (c.f. DNDGPP61E13G273F) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Cacciola ed Elvia Carpentieri e assistito dal Gestore della Crisi, avv. Christian Schicchi, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*;

Visto il provvedimento con cui questo Giudice ha assegnato un termine al ricorrente per integrazioni e produzione documentale;

Vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, come integrata;

Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia aggiornato);

Rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

Ritenuta la completezza della domanda che, anche alla luce delle integrazioni fornite a seguito del provvedimento di questo Giudice del 25 maggio 2026, fornisce un quadro sufficientemente preciso della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti attive (entrate personali, beni e diritti);

OSSERVA

i) Sui presupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

In via preliminare si ritiene di ravvisare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il ricorrente, infatti, riveste la qualifica di consumatore (vale a dire la persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali. Risulta, in particolare, che l'indebitamento è derivato - prima - dai debiti che lo stesso ha contratto per far fronte alle ingenti spese legali legate alle vicende giudiziarie originatesi a partire dal 2011 dalla separazione dalla ex moglie - poi - per sostenere l'iniziativa imprenditoriale (poi naufragata) della seconda moglie e far fronte ai bisogni della nuova famiglia (con due figli minori) in relazione alle difficoltà economiche registrate nel periodo immediatamente successivo alla emergenza Covid (l'arrivo dei due ultimi figli è coinciso con la perdita di lavoro da parte della seconda moglie). Più precisamente, in ragione degli ingenti debiti e della necessità di far fronte al sostentamento della nuova famiglia e dei figli nati dal precedente matrimonio, il D'ANDREA si è ritrovato nell'impossibilità di fare fronte ai finanziamenti contratti considerato il reddito da lavoro dipendente percepito già gravato da cessione del quinto nonché interamente impegnato per il rimborso (di fatto divenuto impossibile) delle rate dei finanziamenti contratti.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dello stato di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII* (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie). Ed invero, la relazione del gestore della crisi, nell'espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito disponibile inferiore all'unità), rivelando così una evidente incapacità reddituale. Risulta, infatti, che il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.420,00 (gravato da cessione del quinto per € 286,00) e che è unico componente del proprio nucleo familiare sebbene abbia una figlia minore al mantenimento della quale provvede come riscontrato dal gestore della crisi così che le spese di sostentamento risultano pari a circa € 1.960,00, importo che - tenuto conto anche del reddito da lavoro dipendente della moglie - risulta assorbire buona parte del reddito disponibile al netto degli oneri finanziari. L'indisponibilità di risorse reddituali sufficienti a far fronte all'indebitamento complessivo, determinato all'incirca in € 385.000,00 è comprovata dalla documentazione agli atti.

ii) Sulle condizioni soggettive ostative.

Non risultano ricorrere, poi, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

In particolare, per quanto riguarda i presupposti ostativi attinenti alla colpa grave o alla malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, deve osservarsi che essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa. Sono atti in frode immediatamente evidenti e perciò tali da determinare l'inammissibilità della procedura quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori.

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto riferito dal ricorrente nonché dal gestore della crisi, non vi è evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio o che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

iii) Sulla relazione del gestore della crisi

Venendo, quindi, alla relazione dell'OCC si ritiene che la stessa presenti i requisiti richiesti dalla legge e che, in particolare, contiene:

- a) l'indicazione di avere provveduto all'adempimento di cui all'art. 68, c. 4, CCII;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- e) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- f) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. In particolare, il Gestore della crisi sul punto ha precisato che *“Il ricorrente ha rappresentato di avere reso note agli enti finanziatori le proprie*

condizioni economiche e reddituali al momento della richiesta dei finanziamenti; tuttavia, non essendo disponibili le relative istruttorie interne, lo scrivente non è in grado di formulare autonome valutazioni circa il procedimento deliberativo che ha condotto alle singole erogazioni. In ogni caso, dalle verifiche svolte non emergono elementi tali da consentire di affermare che i finanziamenti siano stati concessi in manifesta assenza dei presupposti minimi di sostenibilità richiesti dalla normativa di settore”.

iv) Sul piano di ristrutturazione dei debiti.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è poi chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando “in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento” (art. 67, co. 1, CCII).

Ebbene, la **proposta** formulata dal ricorrente prevede, sulla base dell'allegato piano:

- **il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;**
- **il soddisfacimento nella misura del 65% del credito privilegiato assistito da privilegio immobiliare (INPS);**
- **il soddisfacimento nella misura del 5 % dei creditori chirografari;**
- **l'esclusione dal piano dei beni immobili** di cui è proprietario il D'ANDREA (abitazione e locale siti in via Mamiani Terenzio n. 43 come da perizia agli atti) nonché della autovettura Volkswagen Passat targata FF831HS, anno 2016, dallo stesso utilizzata per esigenze lavorative e familiari.

Più nel dettaglio, la proposta *i)* presuppone la falcidia dei crediti ad oggi garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCII e *ii)* prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga, mediante il pagamento di 120 rate mensili dell'importo di € 1500,00 ciascuna il giorno 24 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione. Come chiarito con le integrazioni pervenute, le somme destinate al pagamento del compenso dell'OCC saranno accantonate.

Il ricorrente intende destinare al soddisfacimento dei debiti, nella misura sopra indicata, come da proposta agli atti, parte del reddito da lavoro dipendente percepito (€ 500,00) nonché una quota di finanza esterna consistente in un contributo mensile pari a € 1.000,00 che la moglie si è dichiarata disponibile a versare.

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla

valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato, come correttamente previsto nel piano.

v) *Sulle misure protettive*

Il ricorrente ha chiesto disporsi il divieto di azioni esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII

Ebbene, l'art. 70, co. 4, CCII prevede una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio alle disposizioni del titolo III solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV. In particolare, la misura è disposta dal giudice designato con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70, co. 5, CCII).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla sospensione delle procedure esecutive pendenti vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari.

Deve dunque ritenersi consentita, diversamente da quanto previsto dalla L. 3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già nella fase anteriore all'omologa del piano, mediante inibizione delle iniziative esecutive e cautelari da parte della generalità dei creditori senza che sia necessaria la notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascun creditore è avvisato con la comunicazione del decreto di ammissione e con la pubblicazione dello stesso nelle forme indicate dal Giudice.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso

come strumentalità della misura a consentire il “*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza*” (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero “*ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*” (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nel caso di specie si ritiene che sussistano entrambi i presupposti e che pertanto possa disporsi nel senso richiesto

Infine, si ravvisa l’opportunità di disporre il divieto per il debitore di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.

Tutto quanto sopra considerato, ritenuta l’ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulato da D’AMDREA GIUSEPPE,

Visto l’art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale, a cura dell’OCC;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell’OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l’OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I **creditori** che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- **nei venti giorni successivi alla comunicazione**, possono presentare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l’OCC, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine che precede, l’OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DA ATTO

che il piano proposto è opponibile ai creditori cessionari del quinto della pensione o dello stipendio ai sensi dell’art. 67, co. 3, CCII;

DISPONE

- il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;
- il divieto per il debitore di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, 24/06/2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Francesca Calagna